

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 465

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(OSSOLA)

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

*Presentato alla Presidenza il 24 settembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 1° febbraio 1965, n. 13, venne concessa al Governo una delega per adeguare, nei successivi dodici mesi, la tariffa dei dazi doganali d'importazione alle esigenze derivanti dall'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

Oggetto della delega era l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria, da adottarsi previo parere di apposita Commissione parlamentare, istituita ad opera della stessa legge delega (articoli 4, 5 e 6).

I poteri delegati in questione, rinnovati periodicamente, sono stati da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 1975 dalla legge 15 febbraio 1973, n. 25.

Com'è noto, gli organi legislativi delle Comunità europee (Consiglio dei ministri e Commissione), ai fini dell'attuazione della politica doganale comunitaria e dell'integrazione economica europea, emanano una serie di provvedimenti (regolamenti, decisioni, direttive, raccomandazioni) di natura ed efficacia diversi.

Nel mentre i « regolamenti » sono direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, gli altri atti citati, siano essi obbligatori (decisioni), siano vincolanti solo nei risultati da conseguire (direttive), siano infine delle « raccomandazioni » per gli Stati destinatari, sono esclusivamente produttivi di obblighi internazionali per gli

Stati stessi, ma per acquistare efficacia nell'ambito dei singoli diritti statuali abbisognano di un recepimento con le forme proprie di ciascun ordinamento.

A causa dei complessi procedimenti di formazione e di promulgazione, gli atti comunitari vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* CEE con un anticipo assai modesto rispetto alla data nella quale debbono essere portati ad esecuzione, per cui assai di rado sarebbe possibile il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, mediante i necessari provvedimenti legislativi formali, entro la data prefissata in sede comunitaria.

Tale considerazione, unita a quella sul carattere di mera esecuzione e sull'assenza di discrezionalità dei provvedimenti tariffari nazionali, che sono la fedele riproduzione di atti emanati nella propria specifica competenza dagli organi comunitari, ai quali spetta la gestione della tariffa doganale, induce a ravvisare nella normazione delegata lo strumento più agile ed idoneo per le modificazioni tariffarie e per l'armo-

nizzazione, a quelle comunitarie, delle procedure doganali nazionali, nel pieno interesse della pubblica amministrazione, oltre che della corretta gestione dell'unione doganale.

Ciò premesso, è stato predisposto l'unico disegno di legge col quale si provvede all'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1978, del termine di scadenza della delega concessa al Governo con la legge 1° febbraio 1965, n. 13, rinnovata con legge 21 marzo 1967, n. 151, con legge 19 ottobre 1970, n. 802 e, da ultimo, con legge 15 febbraio 1973, n. 25, nonché a mantenere in vigore fino all'anzidetto termine le disposizioni concernenti la procedura per l'emanazione dei relativi decreti delegati.

\* \* \*

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della sesta legislatura viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato alla Camera nella seduta del 16 dicembre 1975 (atto n. 4191).

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.